

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 14025/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14025 del 2024, proposto da Alessia Abbate, Gabriele Albi, Antonia Angelino, Nunzia Aversano, Luisa Ballone, Nadia Barone, Alessandra Beraldi, Alessandro Bruni, Anita Brusca, Rosa Buono, Sara Caliari, Bellinda Cancellieri, Annunziata Cancro, Alida Candido, Eugenio Cannarile, Raffaele Capone, Concetta Capuano, Cristina Caramma, Teresa Carmosino, Angelo Casella, Giovanni Cavaliere, Nadia Ceraso, Angela Clemente, Vincenza D'Alessio, Sara D'Amico, Gianluca De Angelis, Germano De Marzo, Antonella Di Gioia, Francesca Di Giuseppe, Maria Valentina Di Sarno, Grazia D'Urso, Maria Fabiano, Roberto Fantaccione, Maria Carmela Fazio, Rossella Fonzeca, Maddalena Gallo Cantafio, Ginevra Giordano, Emanuela Greco, Angelarosa Guarino, Mariasofia Iannello, Mirella Iannello, Enza Iannuzzi, Francesco Iavarone, Lorenzo Italia, Evelina La Starza, Gaetanita Laratta, Carmela Longo, Marianna Luccio, Marianna Luccio, Ilaria Macerola, Ludovica Mauri, Francesco Meli, Marco Melia, Maria Menditto, Elisabetta Miele, Silvia Morganti, Angelo Nappo, Nunzio Nuzzi, Antonio Paciolla, Carmela Padalina, Sonia Pagoto, Ester Palombo, Maria Parisi, Rossana Pascarella, Gaia Cristina Pastore, Maria

Perrella, Ursula Pescatori, Pasquale Pezzella, Maria Leda Piedimonte, Francesco Pipitone, Francesco Ponticiello, Maria Vittoria Restivo, Alessandra Ricci, Giorgia Russo, Marzia Russo, Angelina Sacco, Claudia Saccone, Martina Salvatore, Valentina Sannino, Giorgia Savasta, Francesca Romana Scartozzi, Rita Somma, Francesca Tartaglione, Mariarosa Tonziello, Luisa Torosani, Laura Troiano, Maria Laura Venoso, Ilaria Vitale, Maria Paola Zippo, Gina Zivi, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

Rita Somma, non costituito in giudizio;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola

secondaria di primo e di secondo grado e dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1);

B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l'elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

e conseguentemente per l'annullamento e/o la riforma:

D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei,

per l'effetto, per la condanna anche ai sensi dell'art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico

Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108: “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato”;

- l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe avere riflessi nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie impugnate, relativamente al concorso per reclutare personale docente scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, previsto con decreto ministeriale 26.10.2023, n. 205 e indetto con decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio:

- sia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle relative strutture responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- sia nei confronti dei controinteressati;

Ordina la notifica del presente ricorso nei confronti delle predette strutture;

Autorizza la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- il ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare una richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti per i quali si richiede l'accesso,

- l'Amministrazione resistente dovrà provvedere alla pubblicazione di tale comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione;

- il ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 10 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

fissa l'udienza pubblica in data 9 dicembre 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica in data 9 dicembre 2026.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Claudia Favaccio, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Favaccio

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO